



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data 18/2/2009

EAL-17

**ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 785/2004
CONCERNENTE I REQUISITI ASSICURATIVI APPLICABILI
AI VETTORI AEREI E AGLI ESERCENTI DI AEROMOBILI
E RELATIVO REGIME SANZIONATORIO**

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3. DEFINIZIONI	6
4. AMBITO DI APPLICAZIONE	8
5. ASSICURAZIONE PER PASSEGGERI, TERZI, MERCI E POSTA	9
6. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	10
7. ADEMPIMENTI	11
8. ATTIVITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE	12
9. REGIME SANZIONATORIO	12
10. NORMA TRANSITORIA	14
11. ENTRATA IN VIGORE	14
Allegati: Modelli A, B, C di Certificati di Assicurazione	15

**Circolare****EAL-17**Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 4 di 18

1. PREMESSA E SCOPO

1.1 Il regolamento (CE) n. 785/2004, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 21 aprile 2004 ed entrato in vigore il 30 aprile 2005, stabilisce i requisiti minimi assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

1.2 L'art. 798 del Codice della Navigazione, come modificato dal Dlg. 9 maggio 2005 n. 96, rubricato "Obbligo di assicurazione" prevede che "l'aeromobile non può circolare se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria". L'art. 771 del Codice della Navigazione prevede che gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo, fra gli altri documenti, le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie.

1.3 Il decreto legislativo n. 197 del 6 novembre 2007 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per le violazioni del predetto regolamento in attuazione dell'art. 8 dello stesso e ha modificato, altresì, la previsione dell'art. 1234 C.d.N., relativo all'importo delle sanzioni amministrative.

1.4 Lo scopo della presente circolare è quello di fornire modalità e criteri per l'osservanza e l'applicazione della suddetta normativa, anche alla luce delle indicazioni fornite nella relazione elaborata dalla Commissione in data 24 aprile 2008 (COM 2008 216), a tre anni dall'entrata in vigore del predetto regolamento. Tale relazione - messa a punto a seguito di specifiche riunioni di un gruppo ad Hoc ed alla luce degli esiti della consultazione con tutte le parti interessate - ha richiamato il principio fondante del regolamento (CE) n. 785/2004, costituito dall'obbligo per tutti i vettori e gli esercenti di essere assicurati specificatamente in modo da coprire la propria responsabilità nell'ambito del trasporto aereo nei confronti dei passeggeri e dei terzi, lasciando tuttavia impregiudicate le norme vigenti, derivanti in materia da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto interno.

Nello specifico tale relazione, richiamati i principi della convenzione di Montreal del 1999 sulla responsabilità del vettore e gli ambiti tutt'ora in discussione presso l'ICAO per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi, sottolinea che il regolamento ha raggiunto l'obiettivo di garantire che tutti gli esercenti che effettuino voli commerciali o privati, sia europei che stranieri all'interno del territorio comunitario, sottoscrivano un'assicurazione secondo requisiti minimi uniformi.



Circolare

EAL-17

Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 5 di 18

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, Chicago 7 dicembre 1944, ratificato in Italia con L. 306 del 2 maggio 1983;
- Legge 2 marzo 1963, n. 674 recante ratifica della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952;
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 sull'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 a modifica del sistema penale (c.d. legge di depenalizzazione).
- Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal);
- Legge 10 gennaio 2004, n. 12 relativa all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, in riferimento anche alla Convenzione di Montreal;
- Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
- D.lgs 9 maggio 2005, n. 96, come integrato e corretto dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione e successive modificazioni);
- Circolare APT-08 nella versione in vigore, sulle procedura per l'applicazione degli artt. 801 e 802 del C.d.N., in relazione alle nuove attribuzioni delle Direzioni Aeroportuali.
- Circolare EAL-15, 3 aprile 2007, sulle notifiche voli comunitari, autorizzazioni voli di linea e regime sorvoli e scali tecnici;
- Regolamento "Disciplina dei servizi aerei non di linea extracomunitari" del 24 aprile 2007;
- D.lgs. 6 novembre 2007 n. 197, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004;
- Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini della presente circolare si intende per:

- a) “vettore aereo”, un’impresa di trasporto munita di valida licenza d’esercizio;
- b) “vettore aereo comunitario”, un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008.
- c) “esercente di aeromobili”, una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l’aeromobile si presume sia l’esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l’utilizzatore è un’altra persona. In tale definizione rientrano i titolari di licenza di lavoro aereo rilasciata ai sensi dell’art 789 C.d.N.;
- d) “volo”, per i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;
 - per le merci, i bagagli registrati e la posta, il periodo di trasporto decorre dal momento in cui i bagagli e le merci o la posta sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato;
 - per i terzi, l’utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d’aria;
- e) “sorvolo”, operazione di volo sul territorio nazionale senza atterraggio;
- f) “scalo tecnico” o “scalo non commerciale”, atterraggio eseguito per fini diversi dall’imbarco o dallo sbarco di passeggeri, di merci o di posta;

- g) “transito dei servizi aerei”, sorvoli e scali tecnici regolamentati dall’art. 794 del D. lgs. 96/2005, e successive modificazioni, e dall’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali (Chicago 7 dicembre 1944, ratificato dall’Italia con legge 306/83);
- h) “DSP”, i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore di un DSP viene calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute internazionali più importanti (euro, dollaro americano, yen giapponese, sterlina inglese);
- i) “MTOM”, la massa massima al decollo, che corrisponde ad un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel manuale di volo;
- j) “passeggero”, ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell’esercente dell’aeromobile, esclusi i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- k) “terzo”, ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- l) “operazione commerciale”, operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo;
- m) “agente e sub-agente di assicurazione”, colui che, iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione e allo sviluppo degli affari di una agenzia;
- n) “assicuratore”, s’intende la compagnia di assicurazione ossia una delle parti che stipula il contratto assicurativo; nei casi di coassicurazione s’intende la compagnia delegataria.
- o) “assicurazione su base aggregata”, ossia un sottolimito come una somma massima che l’assicuratore garantisce complessivamente per il risarcimento dei danni causati dal rischio guerra e assimilati, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi o il numero di aeromobili colpiti nel corso dell’annualità assicurativa.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 La presente circolare si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli con scali, inclusi quelli tecnici, all'interno del territorio italiano a destinazione o provenienza dallo stesso, fatta eccezione per:

a) gli aeromobili di Stato di cui l'art. 3, lettera b), della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

b) gli aeromobili con una massa massima la decollo (MTOM) inferiore a 20 Kg;

c) le macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);

d) i palloni frenati (ancorati al suolo);

e) i cervi volanti;

f) i paracadute (compresi i paracadute ascensionali);

g) gli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTOM inferiore a 500 kg, e gli ultraleggeri che:

- sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure

- sono utilizzati per scopi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,

limitatamente agli obblighi assicurativi previsti dal regolamento (CE) n. 785/04 per i rischi di guerra e terrorismo.

4.2 La presente circolare non si applica ai vettori o agli esercenti di aeromobili che esclusivamente sorvolino il territorio dello Stato, senza effettuare alcuno scalo.

4.3 I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

5. ASSICURAZIONE PER PASSEGGERI, BAGAGLI, TERZI, MERCI E POSTA

5.1 I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili devono essere assicurati, ai sensi della presente circolare, in materia di responsabilità nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci, la posta e i terzi:

- a) per la responsabilità riguardo ai passeggeri, il requisito minimo assicurativo è di 250.000 DSP per passeggero a copertura anche della responsabilità per atto illecito;
- b) per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima stabilita dal regolamento ammonta a 1.000 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali;
- c) per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali;
- d) per la responsabilità riguardo al trasporto della posta i requisiti minimi assicurativi non sono previsti nel regolamento (CE) n. 785/2004, ma l'obbligo di assicurazione è contemplato nel regolamento (CE) n. 1008/2008, e nella relazione della Commissione citata nelle premesse viene rimandata alla Autorità amministrativa la suddetta fissazione. A tal fine tenuto conto dell'equivalenza della natura dei beni, il requisito minimo assicurativo per la posta è considerato equivalente a quello previsto per le merci ed è, pertanto, stabilito in 17 DSP per chilogrammo;
- e) in merito alla responsabilità verso i terzi, il regolamento (CE) n. 785/2004 impone requisiti minimi assicurativi in riferimento alla massa massima al decollo (MTOM) dell'aeromobile, come sopra specificata, secondo la tabella seguente:

Categoria	MTOM (KG)	Copertura minima (in milioni di DPS)
1	< 500	0,75
2	<1 000	1,5
3	< 2 700	3
4	<6 000	7
5	< 12 000	18
6	< 25 000	80

**Circolare****EAL-17**Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 10 di 18

7	< 50 000	150
8	< 200 000	300
9	< 500 000	500
10	≥ 500 000	700

6. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

6.1 Ai sensi dell'art. 5 par. 1 del regolamento (CE) n. 785/2004, i soggetti specificati nelle lettere a), b) ed e) del successivo articolo 7, devono depositare presso l'ENAC un certificato di assicurazione, conforme a uno dei modelli di cui all'allegato 1, in cui si dimostri di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal detto regolamento. Per i titolari di licenza di trasporto e di lavoro aereo rilasciata dall'ENAC è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo del modello A del predetto allegato.

6.2 A prescindere dall'obbligo di deposito preventivo, il certificato di assicurazione deve essere tenuto a bordo degli aeromobili in originale o in copia autentica, come stabilito dall'art. 771 del Codice della Navigazione.

6.3 Il certificato di assicurazione può essere rilasciato dagli assicuratori stessi, da un mediatore di assicurazione (broker) o da un agente che agisce per conto dell'assicuratore.

6.4 Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile su base di incidente, l'obbligo di assicurare tali rischi può essere soddisfatto mediante assicurazione su base aggregata, che sia almeno equivalente all'importo pertinente alla suddetta tabella.

6.5 In ogni caso le disposizioni contrattuali che intercorrono tra gli assicuratori, i vettori e gli esercenti di aeromobili non devono impedire a quest'ultimi di ottemperare ai requisiti assicurativi minimi (ad esempio escludendo i rischi di atti terroristici, dirottamento e le relative clausole di reinclusione, c. d. "write-back").

6.6 L'ENAC, ove sia necessario, può richiedere prove supplementari in merito alla certificazione obbligatoria di assicurazione al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

7. ADEMPIMENTI

7.1 I vettori aerei e gli esercenti di aeromobile per rispettare i requisiti minimi assicurativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 785/2004 e gli obblighi della presente circolare devono osservare i seguenti adempimenti:

a) le imprese che richiedono una licenza di trasporto aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e/o di lavoro aereo ai sensi dell'art. 789 cod. nav. devono depositare presso l'ENAC un certificato di assicurazione, conforme all'allegato modello A, e devono averne a bordo del velivolo una copia autentica o l'originale.

b) i titolari di licenza di trasporto aereo o di lavoro aereo rilasciata dall'ENAC in caso di wet lease-in devono, per ottenere la relativa autorizzazione, depositare il certificato di assicurazione. Nel caso in cui l'assicurazione dei danni a terzi sulla superficie è a carico del locatore (lessor), mentre quella dei passeggeri, bagagli e merci è a carico del locatario (lessee), entrambi detti certificati di assicurazione devono essere, in originale o in copia autentica, tra i documenti di bordo del velivolo;

c) i vettori comunitari, che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, devono tenere a bordo un certificato di assicurazione o un documento equipollente, in originale o in copia autentica (art. 5, par. 4 regolamento CE n. 785/2004);

d) gli operatori non commerciali, comunitari e non, devono tenere a bordo un certificato di assicurazione o un documento equipollente, in originale o in copia autentica;

e) i vettori aerei non comunitari al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto aereo, sia per i servizi di linea che per i voli charter, devono aver depositato il certificato di assicurazione presso l'ENAC e devono tenerne a bordo una copia autentica o l'originale.

7.2 La copertura assicurativa deve essere sempre in corso di validità e la relativa certificazione deve essere ad ogni scadenza tempestivamente rinnovata e nuovamente depositata, nei casi sopra previsti, presso l'ENAC.

7.3 Nell'ambito dei controlli dei documenti di bordo, effettuati dal personale delle direzioni Aeroportuali in accordo al programma di cui alla Circolare APT-08, nella versione in vigore, i



Circolare

EAL-17

Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 12 di 18

vettori aerei e gli esercenti di aeromobile devono esibire il certificato di assicurazione in originale o copia autentica.

8. ATTIVITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE

8.1 In relazione alle fattispecie elencate nel suddetto art. 7, riguardanti i vettori e i titolari di licenze di lavoro aereo, la Direzione Centrale Regolazione Economica provvede alla raccolta e alla conservazione del certificato di assicurazione, mediante la creazione di un data base che consente un periodico monitoraggio e un costante aggiornamento delle scadenze della validità dei certificati stessi.

Detti certificati di assicurazione attestano gli estremi delle polizze assicurative, che restano, invece, nella disponibilità dell'assicurato.

8.2 Le condizioni e le clausole della polizza non possono limitare l'obbligo in capo agli esercenti di aeromobili di ottemperare ai requisiti minimi imposti dal regolamento (CE) n. 785/2004; a tal fine in caso di discrepanza tra gli elementi della polizza e quelli contenuti nel certificato di assicurazione depositato, prevalgono quest'ultimi.

8.3 La verifica del certificato di assicurazione depositato, da parte dell'ENAC, è rivolta ad accertare la sussistenza, per ogni aeromobile, della dichiarazione di conformità ai requisiti minimi assicurativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 785/2004.

8.4 Entro un anno dall'entrata vigore della presente circolare sarà effettuato un controllo a campione sulle polizze di assicurazione secondo modalità che saranno determinate con successivo provvedimento dell'ENAC.

8.5 Il controllo documentale del certificato di assicurazione esibito dal vettore aereo o dall'esercente al personale delle Direzioni Aeroportuali è mirato alla verifica del rispetto dell'art. 771 del Codice della Navigazione.

9. REGIME SANZIONATORIO

9.1 Le violazioni delle disposizioni statuite nella presente circolare comportano le seguenti sanzioni:

9.1.1 Omessa assicurazione

In caso di omessa assicurazione al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile è irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila a centomila euro, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni amministrative accessorie; Tale previsione si applica a tutti i vettori e gli esercenti che utilizzano lo spazio aereo italiano;

9.1.2 Mancata esibizione del certificato di assicurazione

a) al titolare di una licenza rilasciata dall'ENAC che, pur avendo contratto l'assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;

b) al vettore titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;

c) al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, l'ENAC vieta il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa, in aggiunta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro.

9.1.3 Mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi

a) al titolare di una licenza rilasciata dall'ENAC che non rispetta le disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004, può essere comminato il ritiro della licenza di esercizio e la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a sessantamila euro.

b) al vettore o all'esercente di aeromobile che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n 785/2004, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro;

c) nel caso di vettore o esercente di aeromobile non comunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, è applicata altresì



Circolare

EAL-17

Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 14 di 18

la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolazione del contratto di assicurazione con i suddetti requisiti minimi.

9.2 In caso di reiterazione delle violazioni su elencate da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo.

9.3 A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni su elencate sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

9.4 L'ENAC, ove ritenga che non siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente circolare, vieta il decollo all'aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di una adeguata copertura assicurativa.

10. NORMA TRANSITORIA

10.1 Il Comitato Giuridico dell'ICAO sta definendo, attraverso la modernizzazione della Convenzione di Roma, un nuovo progetto di Convenzione in cui si propongono ulteriori strumenti di copertura della responsabilità dei vettori e degli esercenti di aeromobili nei confronti di terzi, soprattutto nei casi di interferenza illecita.

Fintanto che la detta Convenzione non venga definita e ratificata dagli Stati Membri, la responsabilità per i danni provocati a terzi da atti terroristici resta a carico dei vettori e degli esercenti di aeromobili.

11. ENTRATA IN VIGORE

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera

Allegati: Modelli A, B, C di Certificati di Assicurazione

**Circolare****EAL-17**Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 15 di 18

MODELLO A

(Carta Intestata della Compagnia Assicuratrice)
(Dati della Compagnia: indirizzo, tel., fax, e-mail, etc.)

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONEDella Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell'esercente di aeromobili
ai sensi del Regolamento (CE) N. 785/2004

Con il presente documento la società _____
in _____ (nome)
qualità di compagnia assicuratrice, regolarmente autorizzata dalla competente Autorità Nazionale di
_____, certifica di aver stipulato la/le seguente/i polizza/e:
(Stato)

Polizza/e n°.	
Contraente	
Assicurato	
Durata	dal: _____ al: _____
Limiti Geografici	
Aeromobile:	Tipo: _____
	Marca di registrazione: _____
	MTOM (Kg.): _____ Posti passeggero: _____ come previsto nel manuale di volo
	Uso: _____

La/le polizza/e include/includono tra le altre le garanzie relative alla responsabilità civile dell'assicurato nei confronti di terzi, passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni di copertura di detti rischi. La/e sopra richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Reg. (CE) N. 785/2004 e rispetta/no le somme minime di legge così come di seguito specificate:

DSP (<i>Specificare</i>)	per ciascun aeromobile per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile
DSP 250.000	per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali
DSP 1.000	per ciascun passeggero per danni al bagaglio nelle operazioni commerciali
DSP 17	per Kg., per danni alle merci trasportate nelle operazioni commerciali

Qualora si verificasse un'interruzione o una modifica della/e predetta/e copertura/e assicurativa/e prima della scadenza contrattuale della/e stessa/e, la compagnia assicuratrice comunicherà all'ENAC l'interruzione o la modifica del/dei contratto/i.

Fermo quanto sopra ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) N. 785/2004, dell'art. 798 del Codice della Navigazione, si certifica inoltre che la/le summenzionata/e polizza/e rispettano il Regolamento (CE) ed il Codice della Navigazione stessi.

Timbro della Compagnia Assicuratrice

Nome, Qualifica del Responsabile

Firma del Responsabile

Data.....



Circolare

EAL-17

Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 17 di 18

MODELLO B

**Insurance Company
(Headed paper)**

Address
Ph.
Fax.
e.mail

INSURANCE CERTIFICATE

Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004

This is to certify we in our capacity as Insurer, duly authorized by the competent national Authority of (State) _____ have placed insurance policy nr(s) _____ Of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage, cargo and third parties as follows when operating within, into and out of Italy:

Insured Airline _____
Policy period: starting _____ ending _____
Geographical limitation _____

Such Insurance is subject to a Combined Single Limit of Liability that is sufficient to cover the sum of the followings amounts:

Minimum liability in respect of each **passenger**: SDR 250.000
Minimum liability in respect of **baggage** per passenger: SDR 1.000
Minimum liability in respect of each kg of **cargo**: SDR 17

Third party minimum liability for each and every aircraft, per accident covering also damages due to risks of war or terrorism:

- SDR _____ covering all owned fleet of the carrier
- or**
- SDR _____ covering all fleet of the carrier both owned and operated
- or**
- if the minimum amount coverage is related to the single aircraft:

<i>Aircraft type</i>	<i>Registration</i>	<i>Third Party Minimum Insurance</i>
_____	_____	SDR _____
_____	_____	SDR _____
_____	_____	SDR _____

(additional aircraft to be detailed in attachment)

All the minimum liability amounts stated above also cover damage due to the risks of war, terrorism, hi-jacking, acts of sabotage, unlawful seizure of aircraft and civil commotion as per Clause AVN52E. Third party cover under AVN52E is subject to an aggregate limit which may be placed over two separate policies as indicated by the policy numbers above.

In case of insurance interruption or modification of the minimum liability amounts before the above expiry date, the insurer will have to notify ENAC the cancellation or variation of the contract.

It is further certified that no clause in the referred policy(ies) contains any term or condition limiting the provisions stated in the E.U. Regulation 785/2004 recognising that, as stated above, cover under AVN52E may be provided by two separate policies to provide the required minimum liability amount.

Signed on behalf of Subscribing Insurers

_____ (name)

_____ (position)



Circolare

EAL-17

Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004
concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei
e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

pag. 18 di 18

**Broker's Company
(Headed paper)**

MODELLO C

Address
Ph.
Fax.
e.mail

INSURANCE CERTIFICATE

Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004

This is to certify we, in our capacity as Insurance Broker have placed insurance policy nr(s) _____ of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage, cargo and third parties as follows when operating within, into and out of Italy with certain Insurers, whose name and participation are held on file by us, who have each authorized us to issue this Certificate on their behalf

Insured Airline _____

Policy period: starting _____ ending _____

Geographical limitation _____

Such Insurance is subject to a Combined Single Limit of Liability that is sufficient to cover the sum of the followings amounts:

Minimum liability in respect of each passenger :	SDR	250.000
Minimum liability in respect of baggage per passenger:	SDR	1.000
Minimum liability in respect of each kg of cargo :	SDR	17

Third party minimum liability for each and every aircraft, per accident covering also damages due to risks of war or terrorism:

SDR _____ covering all attached owned fleet of the carrier

or

SDR _____ covering all fleet of the carrier both owned and operated

or

if the minimum amount coverage is related to the single aircraft:

<i>Aircraft type</i>	<i>Registration</i>	<i>Third Party Minimum Insurance</i>
_____	_____	SDR _____
_____	_____	SDR _____
_____	_____	SDR _____

(additional aircraft to be detailed in attachment)

All the minimum liability amounts stated above also cover damage due to the risks of war, terrorism, hi-jacking, acts of sabotage, unlawful seizure of aircraft and civil commotion as per Clause AVN52E. Third party cover under AVN52E is subject to an aggregate limit which may be placed over two or more separate policies as indicated by the policy numbers above. All the above risks are insured within their specific terms and conditions of coverage. The above mentioned policy (ies) is/are in accordance with the Regulation (CE) 785/2004 minimum sums insured legally required, specified as above.

In case of insurance interruption or modification of the minimum liability amounts before the above expiry date, the insurer will have to notify ENAC the cancellation or variation of the contract

It is further certified that the above mentioned policy(ies) comply with the requirements of. Regulation (CE) 785/2004 and Art. 798 of the Italian Air Navigation Code, recognising that, as stated above, cover under AVN52E may be provided by two or more separate policies to provide the required minimum liability amount.

Signed on behalf of Subscribing Insurers

(name)

(position)